

Per sapere – premesso che:

il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48) ha disciplinato, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le modalità e gli strumenti di coordinamento tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata;

l'articolo 5 del citato decreto prevede la possibilità per i comuni di installare moderni sistemi di videosorveglianza da utilizzare per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 5, l'installazione di tali apparecchiature consente altresì ai comuni di essere ammessi ai finanziamenti previsti, previa sottoscrizione di un «patto per la sicurezza» con la prefettura;

con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter dell'articolo 5, sulla base delle medesime richieste;

il decreto ministeriale 31 gennaio 2018 recante «Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse» ha definito non solo le modalità di presentazione delle domande al fine dell'ammissione ai finanziamenti ma anche i criteri per l'attribuzione degli stessi;

nell'ambito di tali criteri è previsto esplicitamente, all'articolo 6 del citato decreto ministeriale, che a parità di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine:

a) i comuni nei confronti dei quali è stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»;

b) i comuni che negli ultimi 10 anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

c) le richieste di finanziamento che presentano il livello di progettazione più elevato;

d) in caso di ulteriore parità, sarà data priorità all'ordine di arrivo delle richieste alla prefettura-Utg territorialmente competente. A tal fine sono prese in considerazione la data e l'ora di presentazione delle richieste;

il criterio secondo cui viene data priorità ai comuni in stato di dissesto e che abbiano subito lo scioglimento per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso non appare assolutamente idoneo ad incentivare la diffusione di una cultura della legalità;

è invece necessario introdurre criteri idonei ad incentivare situazioni di efficienza e qualità, favorendo i comuni che meglio sono riusciti, negli anni, ad impegnare le proprie risorse finanziarie e, soprattutto, non sono stati oggetto di infiltrazioni criminose negli organi di governo degli stessi;

la stessa Unione nazionale comuni e comunità enti montani (delegazione piemontese) – Uncem si è espressa in tal senso con nota del 26 aprile 2018;

se, a fronte di quanto sopra descritto, si intenda modificare il testo del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2018 recante «Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse», introducendo criteri di premialità a favore dei comuni finanziariamente virtuosi ed eliminando, *di contro*, il criterio della precedenza per i comuni in dissesto economico e colpiti da infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.
(4-00148)